

Normativa comunitaria

ESONERO DEI DAZI DOGANALI PER ALCUNI PRODOTTI

Il 5 ottobre 2006, il Consiglio delle Comunità europee ha emanato la direttiva 2006/79/Ce, riguardante l'esonero dai dazi doganali e dalle imposte indirette per taluni prodotti, distintamente elencati nell'articolo 2 della direttiva, ceduti in limitate quantità, da soggetti residenti in paesi extra UE per scopi non commerciali. I prodotti in questione, sono tabacco e suoi derivati (sigarette, cigarillos e sigari); alcool e bevande alcoliche (distillati alcolici, vini frizzanti e strutturati, aperitivi e bevande, aventi una base alcolica pari almeno ai 22 gradi; profumi; caffè, tè e loro estratti ed essenze. La normativa sostituisce la precedente direttiva del consiglio 78/1035/Cee e si propone di armonizzare il mercato interno e le legislazioni dei singoli Stati membri relative all'imposta sul valore aggiunto (IVA), di consumo e delle altre imposte indirette.

Per ridurre l'elevata incidenza impositiva esistente negli Stati membri a carico dei beni oggetto della normativa, è stato stabilito che le piccole quantità dei beni previsti nella direttiva, che costituiscono oggetto di scambi da paesi extra UE verso consumatori privati UE, per scopi diversi da quelli di carattere commerciale, devono essere esentati, all'atto dell'importazione, da qualsiasi imposizione sul fatturato e sui diritti di accisa. Il Consiglio Ue - per evitare interpretazioni di carattere elusivo della disposizione - ha precisato che in merito all'articolo 1 - scambi di piccole quantità di beni senza finalità commerciale e di lucro - le "consegne di beni" devono avere carattere occasionale, destinate al consumo personale e, pertanto, consegnate e/o spedite in quantità modeste, non eccedendo il valore complessivo di 45 euro e, soprattutto, caratterizzate dall'assenza di una qualsiasi forma di pagamento. La normativa prevede che qualsiasi consegna di beni che ecceda, anche in minima parte, le quantità rigorosamente indicate perderà interamente (e, quindi, non soltanto limitatamente alla parte eccedente) il beneficio dell'es-

sonero. Gli Stati membri hanno, però, la facoltà di ridurre ulteriormente la quantità minime di prodotti che possono essere importati senza scontare alcun tipo di imposizione e abolire l'esenzione prevista, in via generale, dalla direttiva 2006/79.

COMMERCIO INTERNAZIONALE DI GLUCOSIO E LATTOSIO

Il 7 novembre 2006 il Consiglio ha emanato il regolamento n. 1667/2006, volto a modificare alcuni aspetti del trattamento giuridico relativo al glucosio e al lattosio, in vigore dal 1° dicembre (GU L 312 del 11/11/06, p. 1).

A causa della normativa finora non adeguatamente coordinata in materia, alcuni tipi di glucosio e di lattosio sono soggetti al regime degli scambi con i paesi terzi previsto nel quadro delle organizzazioni comuni dei mercati ai quali appartengono, mentre il glucosio e il lattosio chimicamente puri sono soggetti al regime dei dazi doganali, la cui incidenza economica può rivelarsi diversa. Tale situazione provoca difficoltà tanto maggiori poiché i prodotti in questione provengono dai medesimi di base e possono avere la stessa utilizzazione economica, indipendentemente dal grado di purezza. L'applicazione di regimi differenti determina distorsioni di concorrenza a causa della sostituibilità dei prodotti. La soluzione introdotta dal regolamento n. 1667/2006 consiste nell'assoggettare detti prodotti al medesimo regime economico, indipendentemente dal grado di purezza, armonizzando i regimi stabiliti per i due gruppi di prodotti.

Bandi di gara e appuntamenti

CONTRIBUTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA BIOMASSE: PUBBLICATO IL BANDO

Sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 172 del 28 novembre 2006 è stato pubblicato il bando relativo ai contributi a favore delle aziende agricole per la realizzazione di impianti finalizzati alla produzione di energia (elettrica e/o termica) da biomasse.

Possono accedere alle agevolazioni gli imprenditori agricoli, singoli e associati, in

possesso di partita IVA agricola o combinata. Con il termine "imprenditore agricolo" si intendono: e Cooperative di conduzione terreni; l'Associazione Temporanea di Imprese fra aziende agricole di produzione; i Consorzi fra imprese agricole di produzione aventi come scopo la realizzazione di impianti per la produzione di energia.

Alla presentazione della domanda, le aziende agricole devono essere iscritte all'anagrafe specifico della Regione ed avere il fascicolo validato.

Sono ammissibili gli investimenti per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica e/o termica alimentati da matrici organiche vegetali, derivanti dall'attività di coltivazione svolta nelle aziende agricole.

Nel caso di impianti finalizzati alla produzione di biogas è ammesso l'utilizzo di effluenti zootecnici derivanti dall'attività di allevamento svolta nell'azienda in percentuale inferiore al 30%, calcolato sul totale delle matrici organiche utilizzate.

Tale utilizzo deve essere tecnicamente giustificato da un oggettivo miglioramento del processo di digestione anaerobica. Per quanto riguarda le spese sono ammissibili:

l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature, programmi informatici e relative opere murarie connesse all'installazione degli impianti, comprese le opere necessarie alla consegna dell'energia prodotta al soggetto acquirente ed alla gestione dei residui dei processi; le spese generali, come onorari di professionisti e consulenti, studi di fattibilità, connesse al progetto presentato fino ad un massimo del 12% delle precedenti voci.

Il contributo copre fino al 35% della spesa ammissibile, elevabile al 40% per investimenti realizzati nelle aree svantaggiate. L'importo massimo di spesa ammissibile è pari a 500.000 euro per le aziende agricole singole; 1.500.000 euro per le aziende agricole associate. I lavori devono essere ultimati entro 12 mesi dalla data di notifica dell'atto di concessione del contributo.

Le domande devono essere presentate entro il 27 gennaio 2007 a:
Regione Emilia-Romagna
Direzione generale Agricoltura
Servizio Aiuti alle Imprese
Viale Silvani n. 6
40122 Bologna

Rete degli Eurosportelli delle Camere di Commercio I.A.A. dell'Emilia-Romagna relais EIC IT 369

Eurospostello Ufficiale EIC IT 369

CCIAA Ravenna
Viale L.C. Farini 14 - 48100 Ravenna
Tel. 0544 481443 - Fax 0544 218731
Posta elettronica: euroinfo@ra.camcom.it

C.I.S.E. CCIAA Forlì-Cesena

EIC RELAIS
C.so della Repubblica 5 - 47100 Forlì
Tel. 0543 38213 - Fax 0543 38219
Posta elettronica: eurospostello@ciseonweb.it

PROMEC CCIAA Modena

EIC RELAIS
Via Ganaceto n. 113 - 41100 Modena
tel. 059 208270 fax. 059 208520
E.mail: anna.mazzali@mo.camcom.it

Eurospostello CCIAA Parma

EIC RELAIS
Via Verdi 2 - 43100 PARMA
Tel. 0521 210241 - Fax 0521 282168
Posta elettronica: anna.tanzi@pr.camcom.it

I.D.D. Ufficio Internazionalizzazione

CCIAA Reggio Emilia
EIC RELAIS
Piazza Vittoria 1 - 42100 Reggio Emilia
Tel. 0522 796236-796242 - Fax 0522 796300
Posta elettronica: idd@re.camcom.it

Ufficio Internazionalizzazione delle imprese

CCIAA Rimini - EIC RELAIS
Via Sigismondo, 28 - 47900 Rimini
Tel. 0541 363735 - Fax 0541 363747
Posta elettronica: estero@rn.camcom.it

Eurospostello CCIAA Bologna

P.zza della Costituzione 8 - 40128 Bologna
Tel. 051 6093286 - Fax 051 6093225
Posta elettronica: commercio.estero@bo.camcom.it

Eurospostello Ferrara

EIC RELAIS
Via Darsena, 79 - 44100 Ferrara
Tel. 0532 783813 - Fax 0532 783814
eurospostello@fe.camcom.it



NUOVO REGOLAMENTO COMUNITARIO SUGLI AIUTI DI STATO

La Commissione europea ha adottato un regolamento che prevede l'esenzione degli aiuti di importanza minore dall'obbligo di notifica previsto dalle norme del Trattato CE sugli aiuti di Stato. Secondo il nuovo regolamento, gli aiuti di importo pari o inferiore a 200.000 euro concessi nell'arco di tre esercizi finanziari non saranno considerati aiuti di Stato. Per evitare abusi, sono esclusi dal regolamento gli "aiuti non trasparenti" - ossia le forme di aiuto il cui importo preciso non sia calcolabile in anticipo - e gli aiuti alle imprese in difficoltà.

Il regolamento tiene conto delle osservazioni formulate in una serie di consultazioni pubbliche avvenute nel corso del 2006. La revisione delle regole sugli aiuti de minimis è uno degli elementi centrali del piano di azione sugli aiuti di Stato, destinato a semplificare le regole in materia, a migliorare l'analisi economica degli aiuti e a consentire alla Commissione di concentrarsi sugli aiuti che hanno un maggiore effetto distorsivo. Il regolamento è entrato in vigore il 1° gennaio 2007.

Secondo il regolamento della Commissione sugli aiuti de minimis attualmente in vigore, gli aiuti di importo non superiore a 100.000 euro erogati nell'arco di tre esercizi finanziari a favore di una determinata impresa sono considerati privi di effetti sostanziali sulla concorrenza e sugli scambi tra gli Stati membri e non costituiscono quindi aiuti di Stato. L'innalzamento della soglia a 200.000 euro tiene conto degli sviluppi economici intervenuti dopo l'ultimo aumento.

Diversamente dal regolamento in vigore, il nuovo regolamento si applicherà anche al settore dei trasporti e alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Tuttavia, dato che molte imprese del trasporto stradale sono relativamente piccole, a questo settore si applicherà una soglia di 100.000 euro. Per lo stesso motivo, e data la sovraccapacità del settore, gli aiuti de minimis non potranno essere utilizzati per acquistare veicoli destinati al trasporto di merci su strada.

Le regole sulla soglia de minimis si applicheranno ai soli aiuti trasparenti di cui sia possibile stabilire in anticipo l'importo preciso. Tenendo conto delle numerose osservazioni formulate durante il processo di consultazione, il testo finale fornisce ampie indicazioni su prestiti, conferimenti di capitale, capitali di rischio e garanzie. Data l'importanza economica delle garanzie su prestiti, la soglia di sicurezza è limitata alle garanzie di importo non superiore a 1,5 milioni di euro. Gli Stati membri potranno tuttavia offrire garanzie su prestiti per importi superiori a 1,5 milioni di euro purché utilizzino una metodologia accettata dalla Commissione che dimostri che l'elemento di aiuto insito nella garanzia non supera i 200.000 euro.

Il nuovo regolamento consentirà agli Stati membri di prevedere regimi di garanzia a favore delle PMI senza eccessivi oneri burocratici e assicurando la certezza del diritto. Sotto questo profilo, il regolamento integra gli orientamenti sugli aiuti di Stato a sostegno degli investimenti in capitale di rischio e la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione adottati nel corso del 2006.

Invitiamo tutti gli interessati a rivolgerci domande di approfondimento al nostro indirizzo di posta elettronica fidindustria@consorzifidi.it

a cura di:

